

# Organizzazione di gite e visite guidate

*È attività diffusa fra le Associazioni Pro Loco l'organizzazione di gite, soggiorni turistici, scambi o gemellaggi con altre Pro Loco. Questa pratica è però molto spesso organizzata senza tener conto di alcune importanti normative che regolano l'argomento sia sotto il profilo fiscale che sotto il profilo civilistico*

La **regolamentazione** sull'organizzazione di gite da parte delle Pro Loco è dettata dalla Regione Veneto. Le indicazioni di base si trovano nell' articolo 64 della Legge Regionale n° 33 del 04/11/2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

Le Pro Loco, poiché associazioni senza fini di lucro che operano per finalità culturali e sociali, possono organizzare gite e viaggi:

- solo per i propri associati iscritti da almeno 2 mesi
- occasionalmente: 3-4 volte all'anno. Se il viaggio ha durata superiore ai 3 giorni, non più di 2 volte l'anno
- solo previa sottoscrizione di una Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile, con massimale non inferiore a due milioni di euro

Queste condizioni devono essere rispettate solo se il viaggio è organizzato direttamente dalla Pro Loco. Se invece l'Associazione si limita a propagandare il programma predisposto da un'**agenzia di viaggio**, con trasferimento alla stessa agenzia delle somme raccolte, l'Associazione è libera da qualsiasi vincolo civilistico.

## SEGNALAZIONI O SANZIONI

Viste le condizioni restrittive per l'organizzazione di gite per le Associazioni, è molto probabile venir segnalati agli organi competenti (Provincia, Regione) per accertamenti, che possono sfociare in contravvenzioni e denunce.

La legge prevede segnalazioni e sanzioni in caso di violazione delle condizioni di organizzazione dei viaggi. La **sanzione amministrativa** va da 5.000,00 € a 15.000,00 €.

## ASPETTI FISCALI

Se la Pro Loco si limita ad raccogliere le quote dei partecipanti, propagandando solo il programma predisposto dall'agenzia e gestendo le relative movimentazioni finanziarie (incassando per conto dei partecipanti la quota del viaggio), tale attività si configura come una semplice partita di giro. L'operazione prevede pertanto la non imponibilità fiscale, sia ai fini imposte dirette sia dell'IVA.

Nel Caso in cui la Pro Loco provveda all'organizzazione diretta del viaggio, il corrispettivo riscosso, anche dai soci, è da considerare commerciale, e pertanto gli incassi saranno soggetti al pagamento dell'IVA e delle Imposte Dirette (IRES e IRAP). Si giunge a tale conclusione in quanto l'art. 143 del TUIR prevede che "... non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione"; **l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici rientra invece nell'articolo 2195 del codice civile** e conseguentemente il corrispettivo incassato, anche dai soci, per la partecipazione a questa

attività, è comunque da considerare commerciale e pertanto rilevante ai fini fiscali.

Tipologia dell'organizzazione	Soggetti che usufruiscono del servizio	Imponibilità IVA	Imponibilità IRES - IRAP
<i>Organizzazione diretta della Pro Loco</i>	Soci	SI	SI
<i>Attraverso agenzia di viaggi</i>	Soci	NO	NO

## **POLIZZA ASSICURATIVA**

La legge prevede il possesso di una polizza di RCT con massimale di almeno 2 milioni di euro. È importante distinguere la Responsabilità Civile da eventuali infortuni.

## **VISITE GUIDATE**

In materia di visite guidate organizzate da Pro Loco la Regione Veneto regola come segue:

Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, animatore turistico e guida naturalistico-ambientale, senza essere in possesso della relativa abilitazione, è soggetto a sanzione amministrativa da 1.000,00 € a 4.000,00 €.

La vigilanza sull'osservanza delle norme sulle professioni turistiche è esercitata dal comune competente per territorio.

Queste disposizioni non si applicano alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle Pro Loco, svolte **occasionalmente** e **gratuitamente** da soggetti appartenenti alle Pro Loco stesse nelle località di competenza delle medesime, solo se non considerati luoghi "turistici" (Decreto del Ministero dei Beni culturali e del Turismo, del 7 aprile 2015).

Si allega alla presente un elenco dei siti in Veneto, che possono essere illustrati solo dalle guide turistiche dotate di specifica abilitazione e presso i quali le Pro Loco **non** possono quindi svolgere attività di accompagnamento dei visitatori.

Il vincolo dei siti di interesse turistico deve essere rispettato anche se una Pro Loco organizza una visita guidata in altre destinazioni in Italia.

Eventuali futuri aggiornamenti dell'elenco dei siti saranno sempre pubblicati sul sito [www.beniculturali.it](http://www.beniculturali.it)

**NB: Le disposizioni della LR 33/2002 rimarranno in vigore finché non verranno emanati i decreti attuativi della LR 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", alla quale si dovrà quindi fare riferimento in futuro.**